



Ai
Presidenti degli
Ordini provinciali e del Consiglio nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Loro Sedi

Venezia-Mestre, 20 marzo 2020

Oggetto: Bozza della riforma dell'ordinamento della professione di architetto predisposta dal CNAPPC e sottoposta ai Consigli provinciali degli OAPPC il 3 marzo 2020

Egr. Presidente,

dopo aver analizzato attentamente la bozza in oggetto, desidero esprimere a nome di tutta l'Associazione il nostro profondo dissenso e la nostra più totale contrarietà a quanto predisposto dal CNAPPC con le seguenti motivazioni principali.

1. La bozza prevede la soppressione delle tre figure professionali di pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici ed ambientali della Sezione A nonché entrambe le figure professionali di pianificatore iunior e architetto iunior della Sezione B, facendo confluire le competenze di dette figure nell'unica figura professionale dell'architetto con percorso formativo universitario quinquennale indistinto.
2. Le competenze professionali che ora, per effetto del DPR 328/2001, sono del pianificatore territoriale, che le esercita in modo esclusivo e senza obbligo di iscrizione all'Albo (cfr. giurisprudenza amministrativa varia), diventerebbero dell'architetto, che le eserciterebbe in modo esclusivo con obbligo di iscrizione all'Albo (combinato disposto dell'articolo 2, commi 4 e 5, e articolo 4, comma 2, del testo della bozza). Quella del pianificatore diventerebbe una sorta di professione "ad esaurimento", simile alla Sezione B, per effetto della norma transitoria contenuta nell'articolo 56, comma 5, della bozza.
3. Da una nota a piè di pagina (nota n. 10 a pagina 6 del testo della bozza) si evince che, in caso di approvazione della riforma proposta, ci sarà la possibilità di istituire, tra le "specializzazioni" previste dall'articolo 5, anche quella del pianificatore. Tuttavia, l'istituzione di tale "specializzazione" non è né obbligatoria (ogni decisione circa la sua istituzione è demandata a successivi regolamenti) né implica una qualche forma di competenza specifica o riservata. Unico risvolto, formale ma non sostanziale, dell'istituto delle "specializzazioni" è la possibilità di essere iscritti in apposite liste e di fregiarsi del titolo di architetto specializzato.
4. La proposta stessa di istituire "specializzazioni" è, perlomeno nel caso del pianificatore territoriale, sintomo di una cultura diffusa tra molti architetti che ignora completamente la specificità della professione dell'urbanista e pianificatore territoriale e ambientale, che si pone alla medesima distanza disciplinare dall'architettura che sussiste tra pianificazione da un lato e, dall'altro, sociologia, economia, diritto pubblico e amministrativo, scienze ambientali, agronomiche e forestali, ingegneria idraulica, geologia e via dicendo.

5. Conseguenza logica della proposta di riforma, sebbene non resa esplicita nel testo della bozza, è la soppressione anche dei corsi di laurea triennali e magistrali in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (nello specifico delle attuali classi di laurea L-21 e LM-48) e, pertanto, di qualunque percorso formativo accademico e professionale di pianificatore nonché della professione stessa, dentro o fuori l'Ordine.
6. L'urbanista e pianificatore territoriale e ambientale, nella misura in cui predispone strumenti per il governo del territorio (materia concorrente tra Stato e Regioni, cfr. articolo 117 della Costituzione), indipendentemente dall'iniziativa pubblica o privata degli stessi, agisce nel dominio pubblico in qualità di pubblico ufficiale (cfr. sentenza 109/2005 della Corte dei conti, Sezione seconda). La conformazione giuridica della sua attività professionale è pertanto profondamente diversa da quella dell'architetto che agisce nel dominio privato, anche qui indipendentemente dal fatto che la committenza sia di natura pubblica o privata.
7. La proposta si pone nel suo complesso come anacronistica, antistorica, culturalmente inconsistente e contraria a tutte le tendenze in atto in Europa per quanto riguarda la disciplina della professione di urbanista e pianificatore territoriale e ambientale, ma in realtà anche di quella di architetto.


Tutto ciò premesso e definendo il testo della bozza di riforma come irricevibile, a nome dell'ASSURB, a seguito di votazione unanime del suo massimo organo direttivo, il Consiglio nazionale degli urbanisti (CNU), chiedo

- a) di ritirare la bozza;
- b) di prorogare il termine del 30 marzo della presente fase di almeno un mese, che appare estremamente stretto già in condizioni normali, senza l'emergenza sanitaria;
- c) di avviare con la nostra Associazione, che rappresenta gli urbanisti e i pianificatori territoriale e ambientali fin dal 1977, un vasto e organico confronto a livello nazionale sulla centralità della pianificazione, sia in termini di dibattito disciplinare, sia in termini di figura professionale;
- d) di riconoscere la nostra Associazione quale portatore d'interessi primario e, pertanto, interlocutore privilegiato nel prosieguo del dibattito avviato il 3 marzo scorso con l'invio della bozza in oggetto agli Ordini provinciali da parte del CNAPPC;
- e) di coinvolgere nel dibattito in modo attivo e paritetico gli iscritti all'Ordine APPC appartenenti a settori diversi da quello di Architettura ancorché non rappresentati nei Consigli provinciali e nazionale;
- f) di aprire la discussione a tutti i portatori d'interesse in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale esterni all'Ordine degli APPC;
- g) di coinvolgere nel dibattito il Ministero dell'Università, le sedi universitarie e il Coordinamento nazionale dei corsi di laurea delle classi L-21 e LM-48.

Chiedo inoltre che Lei, Presidente, si faccia garante in tutte le sedi, nello spirito della presente lettera, degli interessi dei pianificatori territoriali, senior e iunior, iscritti all'Ordine degli APPC.

Certo di un Suo riscontro positivo porgo cordiali saluti

Il presidente dell'ASSURB


Markus Hedorfer